

Cass. Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8337

“OMISSIS”

FATTI DI CAUSA

Nei confronti dell'avvocato ricorrente, il consiglio distrettuale di disciplina di Brescia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei, in relazione alla responsabilita' per l'illecito di cui all'articolo 24 codice deontologico, per avere egli prestato attivita' difensiva in conflitto di interessi, avendo dapprima assunto incarichi professionali per la (OMISSIS) s.n.c. e, poi, per i soci (OMISSIS) e (OMISSIS), in un giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, intrapreso contro tutti i soci e contro la societa' dal socio recedente (OMISSIS).

Il ricorso, dal predetto proposto al Consiglio nazionale forense, e' stato parzialmente accolto con sentenza dell'11 giugno 2021, che ha ridotto la sospensione al periodo di due mesi.

Il C.N. F. ha affermato, per quanto ancora rileva, che:

a) in punto di fatto, l'avv. (OMISSIS) ha difeso sempre la societa' in nome collettivo, ma dapprima allorché il sig. (OMISSIS) ne era socio e, poi, nel giudizio da questi intrapreso per far dichiarare la giusta causa del proprio recesso dalla societa', esercitato ai sensi dell'articolo 2285 c.c.;

b) in punto di diritto, l'aver assunto incarichi professionali pur sempre per la societa', ma alcuni quando della stessa era parte il socio (OMISSIS) e l'altro quando questi era receduto, al fine di resistere al medesimo nel giudizio sul recesso per giusta causa dal medesimo intrapreso, integra il conflitto di interessi ex articolo 24, comma 1 cod. deont. forense: cio', in quanto la societa' in nome collettivo e' priva di personalita' giuridica ed i soci sono personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali, onde l'incarico assunto nell'interesse della societa' e' automaticamente assunto anche nell'interesse dei soci; ai sensi della regola ricordata, il conflitto puo' essere anche solo potenziale; inoltre, l'avv. (OMISSIS) ha violato l'articolo 24, comma 3 cod. deont. forense, avendo formulato istanza di interrogatorio formale e prodotto documenti nella predetta controversia col (OMISSIS);

c) peraltro, la sanzione non e' proporzionata all'illecito, onde essa va ridotta alla sospensione dalla professione per due mesi.

Avverso tale sentenza e' stato proposto ricorso per cassazione dal professionista, sulla base di due motivi. Con il medesimo ricorso, il ricorrente ha sollecitato la sospensione della esecutorieta' della sentenza impugnata.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita' difensiva in questa sede. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimita' dell'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - I motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti:

1) violazione dell'articolo 111 Cost., articolo 342 c.p.c. e articolo 24 cod. deont. forense, in relazione al R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 56 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, articoli 59 e 63 (Norme integrative e di attuazione del R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato), oltre a vizio di motivazione apparente, per non avere il C.N. F. considerato la circostanza decisiva del recesso di (OMISSIS) dalla societa', efficace sin dalla comunicazione agli altri soci ed alla societa' il 5 giugno 2013, onde, quando il ricorrente ha assunto l'incarico di difendere la (OMISSIS) s.n.c., il (OMISSIS) non era piu' socio della stessa; inoltre, non ha pregio l'assunto di una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente innanzi al C.N. F., non essendo quello parificabile all'appello;

2) violazione dell'articolo 111 Cost., articolo 2304 c.c. e articolo 24 cod. deont. forense, in relazione al R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 56 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), oltre a vizio di motivazione apparente, per non avere il C.N. F. considerato che la societa' di persone e' soggetto giuridico autonomo, ne' cio' e' contraddetto dalla responsabilita' solidale dei soci per le obbligazioni sociali: dunque, proprio cliente mandante e parte assistita era solo la societa', e non mai i singoli soci; inoltre, il precedente codice deontologico prevedeva solo il conflitto di interessi effettivo e tale deve ritenersi quello rilevante anche ai sensi delle nuove disposizioni, quando si tratti di diritti disponibili; quando all'illecito relativo alla violazione del segreto professionale, per avere il ricorrente richiesto l'interrogatorio formale del (OMISSIS) e prodotto documenti nel giudizio sul recesso di costui, il C.N. F. nulla ha detto sulle doglianze dal ricorrente formulate.

2. - I due motivi, che possono essere congiuntamente trattati per la loro evidente connessione, sono fondati per taluni profili, che assorbono i rimanenti.

2.1. - L'avvocato odierno ricorrente e' stato sanzionato dal consiglio distrettuale di disciplina di Brescia, decisione confermata circa l'esistenza dell'illecito, pur ridotto nella sanzione applicata, dal Consiglio Nazionale Forense, con la comminatoria della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione (per mesi sei, poi ridotti a due), per avere egli commesso l'illecito di cui all'articolo 24 codice deontologico.

La condotta sanzionata consiste nell'aver prestato attivita' difensiva in conflitto di interessi, avendo dapprima svolto incarichi professionali in favore della (OMISSIS) s.n.c., allorche' il sig. (OMISSIS) era ancora socio ed, in seguito, difendendo i soci (OMISSIS) e (OMISSIS) nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato ai sensi dell'articolo 2285 c.c. dal (OMISSIS).

2.2. - Dispone l'articolo 24 cod. deont. forense, intitolato al "conflitto di interessi", che l'avvocato deve astenersi dal prestare attivita' professionale, quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

Secondo il comma 3, il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.

Elemento costitutivo di entrambi gli enunciati e' la individuazione della "parte assistita" e del "cliente" del professionista, ossia del soggetto che gli abbia conferito mandato, in relazione ad un diverso soggetto per il quale pure egli abbia assunto l'incarico professionale, ma in conflitto di interessi col primo.

Diviene, dunque, decisivo l'errore di diritto, contenuto nella decisione impugnata, laddove essa afferma, condividendo l'assunto del consiglio distrettuale di disciplina, che "un incarico assunto nell'interesse di una societa' in nome collettivo" va ritenuto "automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci", in cio' ravvisando il conflitto di interessi rilevante ex articolo 24 cod. deont. forense.

Tale argomentazione non tiene conto dei principi consolidati in tema di diritto delle societa' personali, affermati dal giudice di legittimita'.

Ed invero, costituisce principio da tempo affermato che le societa' personali, pur prive di personalita' giuridica, sono soggetti del diritto.

Cio' deriva dal disposto positivo dell'articolo 2266 c.c., intitolato alla rappresentanza della societa', secondo cui la societa' "acquista diritti e assume obbligazioni" per mezzo dei soci e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Non solo, quindi, una comproprietà dei beni con vincolo di destinazione, ma un nuovo soggetto giuridico. La soggettività e' fondata, altresì, sulle ulteriori disposizioni, regolanti la sede e la ragione sociale, il divieto di concorrenza in capo ai soci, il conferimento di beni in proprietà della societa', e, al di fuori della disciplina delle societa', gli articoli 2659 e 2839 c.c., in tema di trascrizioni ed iscrizioni immobiliari.

In tal senso e' la giurisprudenza costante (fra le altre, Cass. 21 gennaio 2021, n. 1225, in tema di plusvalenza tassabile anche nel caso di conferimento di azienda in una societa' di persone verso il corrispettivo di una rendita vitalizia in favore del conferente; Cass. 27 aprile 2020, n. 8222, sulla possibilita' di costituzione tra coniugi in regime di comunione legale di una societa' di persone; Cass. 6 ottobre 2020, n. 21426, non massimata; Cass. 13 ottobre 2015, n. 20552; Cass., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23676, sull'impresa familiare; Cass. 17 gennaio 2007, n. 1045, sulla responsabilita' degli amministratori; Cass. 7 agosto 1996, n. 7228).

E' vero che, ai sensi degli articoli 2267, 2191 e 2313 c.c., il socio illimitatamente responsabile di societa' personale risponde per le obbligazioni sociali. Si tratta di una responsabilita' assimilabile ad una garanzia patrimoniale legale, che ha i caratteri di una responsabilita' immediata, solidale, sussidiaria e per obbligazione altrui.

La responsabilita' del socio e' immediata, nel senso che sorge al momento stesso dell'assunzione in capo alla societa'; e' solidale con la societa' e con gli altri soci, vincolo non escluso dalla sussidiarieta' (Cass. 26 settembre 2013, n. 22093; Cass. 31 luglio 2008, n. 20891), quale obbligazione solidale ad interesse principale di uno dei condebitori.

Per quanto specificamente interessa la presente controversia, la responsabilita' sussidiaria dei soci e' per debito altrui: perche' il socio non risponde di un debito sorto immediatamente in capo a lui, ma di un debito della societa', soggetto distinto (arg. ex articoli 2269 e 2290 c.c., posto che rispondono entrambi, con limitazione dell'obbligo di conferimento anche nelle societa' personali, mentre nel bilancio non viene meno una posta passiva, quando paga il socio). Si parla di garanzia ex lege e di una "responsabilita' da posizione" (Cass. 6 ottobre 2020, n. 21426, ordinanza di rimessione alla p.u.; nonche' es. Cass. 14 maggio 2019, n. 12714, in obiter): ma, si noti, se pure si voglia usare tale espressione per sottolineare che concerne indistintamente tutti i debiti dell'obbligato principale, con cio' non deve pero' ritenersi scalfito il principio della alterita' soggettiva e della responsabilita' per debiti altrui.

Detto altrimenti, pur se il socio risponde non dello specifico debito contratto in nome e per conto dell'ente, ma per tutti i debiti sociali, resta che non si tratta di debito originato come proprio.

In tal senso, una volta acquisita la distinta soggettivita' della societa' di persone rispetto alle persone dei suoi soci, il "debito sociale" configura in ogni caso un debito non gia' proprio del socio, ma unicamente della societa', il socio illimitatamente responsabile venendo ad assumere, piuttosto, la posizione di mero garante ex lege per un debito altrui.

L'orientamento si sostanzia nel rilevare che la societa' costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacita' rispetto ai soci; che la responsabilita' verso terzi dei soci, sancita dagli articoli 2304 e 2291 c.c., si atteggia come una forma di garanzia fissata ex lege; tanto che il socio, il quale ha provveduto a pagare il debito sociale, ha azione di regresso nei confronti della societa' (cfr., fra le altre, Cass. 20 gennaio 2021, n. 979, in motivazione; Cass., 22 marzo 2018, n. 7139; Cass. 12 febbraio 2014, n. 3163, non mass.; Cass. 12 dicembre 2007, n. 26012).

Onde - sebbene sia innegabile la riferibilita' ai soci dell'esercizio dell'impresa e delle obbligazioni che ne derivano - tale constatazione della situazione resta di natura esclusivamente economica e fattuale, la quale non induce a concludere che manchi un diverso soggetto giuridico. Alla fine, invero, quel discorso potrebbe farsi per qualsiasi societa', anche di capitali, o per le associazioni ed altri enti non commerciali, per i quali il soggetto sottostante al "velo" resta pur sempre il socio o associato.

Ne deriva, in conclusione, che l'aver assunto incarichi pur sempre per la societa' o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella di altro socio (quello receduto), non integra l'illecito de quo.

3. - L'impossibile sussunzione dei fatti accertati nella fattispecie di illecito disciplinare contestata impone la cassazione della decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., con la declaratoria della insussistenza nell'illecito contestato e l'annullamento della sanzione inflitta all'avvocato (OMISSIS) con provvedimento del 19 luglio 2017 dal Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia.

4. - L'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata resta assorbita dall'annullamento di questa.

5. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione inflitta dal Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia all'avvocato (OMISSIS) con provvedimento del 19 luglio 2017.

Condanna il Consiglio dell'ordine di Brescia al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie sui compensi nella misura del 15% ed agli accessori di legge.